

**Istruzioni per la compilazione dell'allegato A bis****Applicazione dei filtri prudenziali per la determinazione della situazione di solvibilità corretta e per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante con il metodo dei conti consolidati****Premessa**

Le presenti istruzioni hanno il fine di illustrare le correzioni (cd. filtri prudenziali) da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS in modo da poterli utilizzare per il calcolo della solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante disciplinati dal presente Regolamento.

L'applicazione dei filtri prudenziali, seguendo un approccio asimmetrico, è volta a sterilizzare i soli effetti dell'applicazione degli IAS/IFRS ritenuti non soddisfacenti da un punto di vista prudenziale, mantenendo inalterati i valori che risultano più prudenti rispetto alla normativa vigente. Di conseguenza, l'applicazione dei filtri prudenziali non ha come obiettivo la ricostituzione esatta dei valori di bilancio consolidato ante-applicazione dei principi IAS/IFRS, ma semplicemente la limitazione degli effetti IAS/IFRS ritenuti non soddisfacenti a fini prudenziali.

L'applicazione dei filtri prudenziali è stata integrata sinteticamente nei Modelli 1 e 2, relativi rispettivamente alle verifiche di solvibilità corretta e di solvibilità dell'impresa controllante. Il dettaglio dei filtri prudenziali applicati è illustrato nell'allegato A bis) ai Modelli 1 e 2. L'allegato A bis) comprende il prospetto "*Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali*" e i due allegati "*Rimisurazione delle riserve tecniche*" e "*Plusvalenze cumulate nette*".

**Disciplina dei filtri prudenziali**

La disciplina dei filtri prudenziali riguarda:

- A) la rimisurazione delle riserve tecniche;
- B) le plusvalenze non realizzate;
- C) altri effetti

e prevede:

- "Istruzioni generali", volte ad illustrare i principi generali sottesi alla disciplina stessa;
- "Istruzioni di compilazione" volte a dettagliare le modalità di calcolo delle voci dell'allegato A bis).

L'applicazione della disciplina prudenziale deve comunque essere coerente con le finalità illustrate nelle istruzioni generali, ferme restando le opzioni di contabilizzazione consentite dagli IAS/IFRS.

Le correzioni prudenziali di seguito descritte devono intendersi riferite al patrimonio e all'utile di pertinenza sia del gruppo che di terzi.

Le correzioni devono intendersi al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita.

---000---

**A) Rimisurazione delle riserve tecniche relative a contratti di assicurazione secondo i criteri di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209**

Istruzioni generali

In linea di principio la misurazione delle riserve tecniche deve attenersi alla disciplina vigente per i bilanci individuali.

Pertanto, l'eventuale scelta dell'impresa di cambiare i principi contabili relativi alla valutazioni delle riserve tecniche lorde (nei limiti consentiti da IFRS 4,21-30) che conduca ad accantonamenti di ammontare inferiore, non ha valenza a fini prudenziali ed i relativi importi dovranno essere rideterminati secondo le previsioni vigenti per il bilancio individuale.

Allo stesso modo non sono considerate prudenziali imputazioni ai riassicuratori di riserve in misura superiore a quanto consentito dalla disciplina vigente per il bilancio individuale.

Si precisa che il filtro riguarda gli impegni che discendono da contratti di assicurazione e da strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2.

Istruzioni di compilazione

Per identificare il valore del filtro da riportare nelle **voci (1) e (2)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" dovrà essere compilato l'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" secondo quanto di seguito descritto.

\*\*\*

***Allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche"***

*RISERVE TECNICHE*

Le righe dell'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" corrispondono alle voci del prospetto di nota integrativa del bilancio consolidato "Dettaglio delle riserve tecniche" ad esclusione:

- delle "Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione",
- delle riserve appostate a seguito della verifica di congruità,
- e delle passività differite verso assicurati.

Per ciascuna riga dovrà essere riportata:

- nella colonna a) la valutazione riportata nel bilancio consolidato ed iscritta secondo i principi contabili internazionali
- nella colonna b) la stima delle imposte differite attinenti alla modifica dei principi contabili adottati
- nella colonna c) la valutazione secondo i principi contabili stabiliti dal d. lgs. 173/97<sup>1</sup>. Si tratta dei valori delle riserve tecniche calcolati in base alle norme nazionali cui sono soggette le imprese incluse nel consolidamento, in corrispondenza degli importi riportati nella colonna a). Non sono quindi compresi in questa colonna gli impegni imputati a patrimonio netto (IFRS 4.14(a)) e gli impegni relativi ai contratti che nel consolidato sono classificati come passività finanziarie. I valori sono aggregati effettuando le dovute elisioni tra le imprese incluse nel consolidamento. Le riserve

---

<sup>1</sup> In merito all'applicabilità delle norme nazionali ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS4, si richiama l'articolo 4.2 del Regolamento ISVAP 7/2007.

aggiuntive iscritte a seguito della determinazione del rendimento prevedibile<sup>2</sup> sono incluse nella riga “altre riserve”.

- nella colonna d) sarà riportata la differenza tra i valori calcolati sulla base dei criteri nazionali e quelli emergenti dal bilancio consolidato al netto delle imposte differite ( $d = c - a + b$ ).

Se l'importo indicato nella colonna d) è positivo, esso va riportato per ciascuna categoria di riserva delle gestioni danni e vita nella colonna e) “valore del filtro”. Al contrario, nel caso in cui le riserve calcolate applicando i principi consentiti dall'IFRS 4 fossero più elevate di quelle calcolate in base ai criteri individuali nessun filtro sarebbe applicato. Pertanto se, per ciascuna riga, l'importo della colonna d) fosse negativo, il totale della colonna e) risulterebbe pari a zero.

Il totale della colonna e) è riportato nella **voce (1)** del prospetto “Effetti ai fini di vigilanza dell'applicazione dei filtri prudenziali al patrimonio netto”.

#### *RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI*

Le righe dell'allegato “Rimisurazione delle riserve tecniche” corrispondono alle voci del prospetto di nota integrativa del bilancio consolidato “Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori” ad esclusione delle “riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”.

Per ciascuna riga dovrà essere riportata:

- nella colonna a) la valutazione riportata nel bilancio consolidato ed iscritta secondo i principi contabili internazionali
- nella colonna b) la stima delle imposte differite attinenti alla modifica dei principi contabili adottati
- nella colonna c) la valutazione secondo i principi contabili stabiliti dal d. lgs. 173/97<sup>3</sup>. Si tratta dei valori delle riserve tecniche calcolati in base alle norme nazionali cui sono soggette le imprese incluse nel consolidamento, in corrispondenza degli importi riportati nella colonna a). Non sono quindi compresi in questa colonna gli importi imputati a patrimonio netto (IFRS 4.14(a)) e quelli relativi ai contratti che nel bilancio consolidato sono classificati come attività finanziarie. I valori sono aggregati effettuando le dovute elisioni tra le imprese incluse nel consolidamento.
- nella colonna d), sarà riportata la differenza tra i valori emergenti dal bilancio consolidato al netto delle imposte differite e quelli calcolati sulla base dei criteri nazionali ( $d = a - b - c$ ).

Se l'importo della colonna d) è positivo, esso va riportato per ciascuna categoria di riserva delle gestioni danni e vita nella colonna e) “valore del filtro”. Al contrario, nel caso in cui le riserve calcolate applicando i principi consentiti dall'IFRS 4 fossero inferiori a quelle calcolate in base ai criteri individuali nessun filtro sarebbe applicato. Pertanto se, per ciascuna riga, l'importo della colonna d) fosse negativo, il totale della colonna e) risulterebbe pari a zero.

<sup>2</sup> Si fa riferimento al Regolamento ISVAP in materia di riserve tecniche vita attuativo dell'articolo 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. In tale Regolamento sono rificate le disposizioni del Provvedimento ISVAP n. 1801/2001.

<sup>3</sup> V. nota 1

Il totale della colonna e) sarà riportato nella **voce (2)** del prospetto “Effetti ai fini di vigilanza dell’applicazione dei filtri prudenziali al patrimonio netto”.

\*\*\*

La **voce (3)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” sarà pari alla somma delle voci (1) e (2). La voce (3) del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” è riportata nella voce (32) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

---000---

## **B) Plusvalenze non realizzate**

### Istruzioni generali

In linea di principio l’ammissibilità di plusvalenze non realizzate deve attenersi alla disciplina vigente che, in proposito<sup>4</sup>:

- individua le modalità ed i limiti quantitativi per l’ammissibilità delle plusvalenze non realizzate a copertura del margine di solvibilità individuale;
- consente il computo a copertura del margine di solvibilità corretto delle plusvalenze non realizzate che sono state ammesse a copertura del margine individuale delle imprese incluse nel calcolo di solvibilità<sup>5</sup>.

Per mantenere il vigente legame tra l’ammissibilità delle plusvalenze non realizzate a copertura del margine di gruppo ed il computo delle stesse a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nell’area di consolidamento, è previsto:

- i) l’eliminazione degli effetti di tutte le plusvalenze non realizzate, al netto delle relative minusvalenze, sia rilevate a patrimonio netto che a conto economico ed indipendentemente dalla loro provenienza, sia in termini di settore economico (bancario, assicurativo, ...) che di tipologia di attività (titoli, azioni, immobili, ...);
- ii) il riconoscimento delle plusvalenze autorizzate - o consentite ai sensi delle normative di riferimento - a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo. Tali plusvalenze trovano un limite superiore, in termini di ammontare massimo, nel valore delle plusvalenze non realizzate nette eliminate sub i).  
Tuttavia, per il riconoscimento delle sole plusvalenze immobiliari autorizzate o consentite a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo, è consentito tenere conto delle plusvalenze immobiliari latenti negli attivi materiali e negli investimenti immobiliari valutati al costo nel bilancio consolidato, nei limiti dell’ammontare risultante dalle informazioni integrative al bilancio riepilogate nel Modulo di vigilanza

<sup>4</sup> Si fa riferimento al Regolamento ISVAP in materia di margine solvibilità individuale attuativo degli art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. In tale Regolamento sono rificate le disposizioni dei Provvedimenti ISVAP n. 2322/2004, n. 2340/2005 e n. 2415/2006.

<sup>5</sup> In particolare, per le imprese di assicurazione italiane si fa riferimento alle norme dettate dal Regolamento ISVAP in materia di margine solvibilità individuale attuativo degli art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (nel quale sono rificate le norme dettate dal Provvedimento ISVAP n. 2322/2004) e per le imprese di assicurazione UE alla disciplina nazionale di riferimento. Per le imprese di riassicurazione e per le imprese di assicurazione di Stato Terzo si applicano le norme di riferimento previste per le imprese italiane, così come stabilito dal presente Regolamento ISVAP nel quale sono rificate le disposizioni dei Provvedimenti ISVAP n. 2050/2002 e n. 2340/2005.

“Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali”.

i) Eliminazione delle plusvalenze non realizzate nette

L'applicazione del filtro intende eliminare gli effetti delle plusvalenze non realizzate ascrivibili all'impresa<sup>6</sup>, al netto delle relative minusvalenze, iscritte:

- nel patrimonio netto, in particolare attraverso la voce “utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita”; questa voce è già al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative;
- nel conto economico, attraverso il risultato dell'allegato “plusvalenze cumulate nette”. L'allegato identifica le plusvalenze da valutazione nette iscritte a conto economico che rimangono a carico dell'impresa e sono pari alla differenza tra plusvalenze nette totali e plusvalenze nette attribuibili agli assicurati in relazione sia a polizze di tipo *linked* sia a contratti collegati a gestioni separate.

La determinazione delle plusvalenze nette da eliminare si effettua – in linea di principio – sulla base di un meccanismo di cumulo, allo scopo di tenere conto di tutte le plusvalenze nette generate da un'attività per tutto il tempo nel quale essa rimane iscritta in bilancio. Per ragioni di semplicità di calcolo e di presumibile non rilevanza degli importi da cumulare in relazione a determinate categorie di attività, l'applicazione del meccanismo di cumulo è limitata secondo quanto di seguito illustrato. Qualora non si applichi il meccanismo di cumulo, verrà eliminato solo l'importo delle plusvalenze nette relative all'esercizio di riferimento.

In particolare, il meccanismo di cumulo si applica a:

- a) le plusvalenze nette generate dagli investimenti immobiliari;
- b) le plusvalenze nette relative alle passività finanziarie dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata;

mentre non si applica a:

- c) le plusvalenze nette su attività e passività finanziarie “possedute per essere negoziate”, nel presupposto che le stesse siano eliminate nel corso dell'esercizio successivo;
- d) le plusvalenze nette relative alle passività finanziarie non dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata;
- e) le plusvalenze nette generate dagli altri investimenti<sup>7</sup>, qualora esse non siano rilevanti. In sede di prima applicazione, si presume che tali plusvalenze siano rilevanti – con conseguente applicazione del meccanismo di cumulo – quando il rapporto tra l'ammontare iscritto in bilancio al 31 dicembre delle diverse attività e la somma di “Investimenti” e “Disponibilità liquide e mezzi

---

<sup>6</sup> La parte di plusvalenze non realizzate nette attribuibile agli assicurati, al pari di quella a carico dell'impresa, non è ammissibile a copertura del margine corretto ma non necessita di essere eliminata tramite un apposito filtro prudenziale ove sia contabilizzata secondo le seguenti modalità:

- per la parte rilevata a conto economico, sono compensate dalle corrispondenti variazioni delle passività assicurative o finanziarie cui esse sono imputate e pertanto non incidono né sull'utile né sul patrimonio netto;
- per la parte rilevata a patrimonio netto, sono trasferite alle passività differite verso assicurati e pertanto non incidono sul patrimonio netto.

<sup>7</sup> Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*, Investimenti posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e crediti (eccezion fatta per quelli di derivazione bancaria), Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico (al netto di quelle a copertura delle riserve tecniche e delle passività finanziarie relative a contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati), Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

equivalenti” risulta superiore al 30%.

L'applicazione del meccanismo di cumulo per tali plusvalenze dura fino all'esercizio in cui tale indice si riduce al di sotto della soglia del 30%.

## ii) Riconoscimento delle plusvalenze ammesse a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo (Integrazioni)

In linea di principio, una volta sterilizzati i conti dagli effetti IAS/IFRS, le plusvalenze non realizzate nette che sono utilizzate per la copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo di solvibilità, sono riconosciute per la copertura del margine di solvibilità corretto.

In particolare sono riconosciute le plusvalenze:

- autorizzate o consentite a livello individuale per le imprese del settore assicurativo,
- utilizzate da imprese bancarie o di investimento per la copertura dei propri requisiti patrimoniali in base alla normativa settoriale di riferimento,

nel limite delle plusvalenze non realizzate nette che sono state eliminate per sterilizzare i conti dall'effetto IAS/IFRS ai sensi del precedente punto i).

Inoltre, sono riconosciute le plusvalenze immobiliari autorizzate o consentite a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo, anche laddove esse non trovino capienza nelle plusvalenze non realizzate nette eliminate sub i). In tal caso, il riconoscimento avviene nel limite delle plusvalenze immobiliari latenti negli attivi materiali e negli investimenti immobiliari che – pur non essendo contabilizzate – risultino dalle informazioni integrative al bilancio riepilogate nel Modulo di vigilanza “Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali”<sup>8</sup>.

### Istruzioni di compilazione

La **voce (4)** nel prospetto “Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali” comprende l'importo degli utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita iscritto nel patrimonio netto consolidato risultante dalla voce 1.1.7 del prospetto Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e passività. Si tratta in sostanza della differenza tra utili (al netto delle perdite) maturati su attività finanziarie disponibili per la vendita e la parte di detti utili (al netto delle perdite) attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative.

La **voce (4 bis)** riporta l'importo degli utili o perdite su attività finanziarie incluse alla voce (4) del prospetto relative ai soli titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea.

Le **voci (5), (6) e (7)** riportano le corrispondenti voci del “Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo” nella colonna “Esistenza al 31-12-n”.

La **voce (8)** sarà uguale al “Totale plusvalenze nette” corrispondenti alla colonna “Totale cumulato anno n” dell'allegato “Plusvalenze cumulate nette”.

\*\*\*

<sup>8</sup> E' previsto in ogni caso un limite legato alla sussistenza di plusvalenze nette contabilizzate nel bilancio consolidato. Si veda al riguardo l'istruzione relativa alla voce 17 del prospetto " "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali"

### **Allegato “Plusvalenze cumulate nette”**

In linea di principio la differenza tra plusvalenze e minusvalenze da valutazione riferita agli investimenti immobiliari, alle partecipazioni e agli strumenti finanziari<sup>9</sup> che transitano per il conto economico e incrementano il risultato dell'esercizio va dedotta dagli elementi ammissibili.

Occorre tuttavia tener conto del fatto che una parte di plusvalenze nette relative agli investimenti è attribuibile agli assicurati sia nei contratti *unit* e *index linked* che nelle polizze tradizionali legate a gestioni separate. L'effetto di tali plusvalenze nette è quindi compensato dalle variazioni delle corrispondenti riserve tecniche/passività finanziarie.

Negli esercizi successivi a quello in cui il bilancio di apertura è redatto secondo i principi contabili internazionali le plusvalenze da valutazione nette rilevate nell'esercizio andranno a cumularsi a quelle degli esercizi precedenti, che nel frattempo non siano state eliminate in conseguenza della eliminazione delle attività o passività sottostanti.

Nell'allegato si deve riportare:

- nella colonna a) il valore della colonna f) del prospetto dell'esercizio precedente. Nel primo anno di applicazione si riporterà zero;
- nella colonna b) la parte delle plusvalenze o delle minusvalenze cumulate indicate nella colonna a) relativa ai cespiti eliminati contabilmente nel corso dell'anno n. Nel caso in cui i cespiti siano fungibili per determinare le plusvalenze cumulate dell'anno n-1 da eliminare si deve fare riferimento al metodo FIFO o del costo medio ponderato.
- nelle colonne c) e d) le Plusvalenze e Minusvalenze da valutazione risultanti dal prospetto di bilancio “Proventi e oneri finanziari e da investimenti” al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita. Dovranno essere indicate separatamente le plusvalenze e minusvalenze da valutazione relative a passività finanziarie designate al *fair value* rilevato a Conto Economico dipendenti o meno dal merito di credito dell'emittente consolidata;
- nella colonna e) la differenza tra le colonne c) e d);
- nella colonna f), il totale delle plusvalenze cumulate ( $f = a-b+e$ ).

Per le attività/passività per cui l'impresa non è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo secondo quanto in precedenza disposto, si riporterà zero sia nella colonna a) che nella colonna b).

Per determinare le attività per le quali l'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo deve essere compilato l'omonimo prospetto riportando, relativamente alla colonna “Ammontare al 31 dicembre Anno n”:

- per le “Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*” l'importo della voce 4.2 dello “Stato Patrimoniale – Attività”,
- per gli “Investimenti posseduti sino alla scadenza” l'importo della voce 4.3 dello “Stato Patrimoniale – Attività”,
- per i “Finanziamenti e crediti al netto dei finanziamenti e crediti bancari” l'importo della voce 4.4 dello “Stato Patrimoniale – Attività” al netto del “Totale valore di bilancio” delle righe “Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria” e “Finanziamenti e crediti interbancari” del prospetto “Dettaglio delle attività finanziarie”,
- per le “Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico diverse da quelle per le quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati”, il totale della colonna “Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico”

<sup>9</sup> Eccezione fatta per quelle relative alle passività finanziarie a *fair value* determinate dalla modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento.

del prospetto “Dettaglio delle attività finanziarie” al netto delle attività a copertura delle riserve tecniche e delle passività finanziarie relative a contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati,

- per le “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” l'importo della voce 7 dello “Stato Patrimoniale – Attività”,
- per il “Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti” l'importo della somma delle voci 4 e 7 dello “Stato Patrimoniale – Attività”.

Nella colonna “Percentuale” dovrà essere calcolato per ciascuna attività il rapporto arrotondato, senza cifre decimali, tra il relativo importo e quello della riga “Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti” riportati nella colonna “Ammontare al 31 dicembre Anno n”. L'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo relativamente alle attività per le quali detto rapporto risulti superiore al 30%.

Le variazioni delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazioni di tipo *unit* ed *index linked* nonché le passività differite verso gli assicurati rilevate a conto economico vanno cumulate solo se si riferiscono a plusvalenze relative ad attività per le quali deve essere applicato il meccanismo di cumulo.

\*\*\*

La **voce (9)** del prospetto “Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali” è pari alla somma delle voci da (4) a (8).

La **voce (10)** del prospetto “Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali” riporta l'ammontare delle plusvalenze nette da detrarre ed è pari:

- alla voce (9), se questa è positiva;
- a zero, se la voce (9) è negativa o nulla.

La voce (10) del prospetto “Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali” è riportata nella voce (33) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

La **voce (15)** del prospetto “Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali” riporta il totale delle plusvalenze (integrazioni) autorizzate o consentite per le imprese incluse nel calcolo. Esse sono distinte tra:

- **voce (11)**: integrazioni per elementi, riferibili agli immobili, ammessi a livello individuale autorizzati dall'ISVAP riguardo alle imprese comprese nell'area di consolidamento;
- **voce (12)**: integrazioni per elementi, diversi dai precedenti, ammessi a livello individuale autorizzati dall'ISVAP riguardo alle imprese comprese nell'area di consolidamento;
- **voce (13)**: integrazioni per elementi riferibili agli immobili, ammessi in base alla normativa cui sono soggette le imprese comprese nell'area di consolidamento appartenenti ad altri Paesi e/o ad altri settori economici;
- **voce (14)**: integrazioni per elementi, diversi dai precedenti, ammessi in base alla normativa di riferimento cui sono soggette le imprese comprese nell'area di consolidamento appartenenti ad altri Paesi e/o ad altri settori economici.

La **voce (16)** del prospetto “Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali” riporta le integrazioni ammissibili per il riconoscimento delle plusvalenze nette a livello di margine corretto ed è pari al minore tra l'importo della voce (10) e quello della voce (15).

La **voce (17)** del prospetto “Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali” evidenzia l'esistenza

di plusvalenze latenti su attivi materiali ed investimenti immobiliari non contabilizzate – al fine di aumentare la capienza per il riconoscimento delle integrazioni - ed è pari:

- se positivo, al totale delle differenze riferite al totale delle attività materiali di cui alla colonna e) del Modulo di vigilanza “Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali” al netto della stima dell’effetto della relativa fiscalità differita,
- altrimenti, a zero.

La **voce (18)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” determina l’effettiva capienza aggiuntiva utilizzabile, tenendo conto dell’ammontare di cui alla voce (9):

- se la voce (9) è positiva o nulla, la voce (18) è pari:
  - alla differenza tra la voce (15) e la voce (9), se tale differenza è positiva;
  - a zero, se la differenza tra la voce (15) e la voce (9) è negativa;
- se la voce (9) è negativa, la voce (18) è pari:
  - alla somma della voce (9), al netto della voce (4 bis) se negativa, e della voce (17), se tale somma è positiva;
  - a zero, se la somma della voce (9), al netto della voce (4 bis) se negativa, e della voce (17) è negativa.

La **voce (19)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” determina il totale delle integrazioni per elementi riferibili agli immobili ed è pari alla somma delle voci (11) e (13).

La **voce (20)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” determina le integrazioni aggiuntive ammissibili riferite agli immobili ed è pari al minore tra gli importi delle voci (17), (18) e (19).

La **voce (21)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali”, pari alla somma delle voci (16) e (20), è pari al filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette ammissibili. La voce (21) del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” è riportata nella voce (39) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce positivamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

---000---

### **C) Altri filtri**

#### Istruzioni di compilazione

La **voce (22)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” comprende l’importo, se positivo, delle componenti degli strumenti composti che lo IAS 32 classifica come strumenti rappresentativi di capitale e che sono state iscritte separatamente nel patrimonio netto.

A titolo esemplificativo, la voce comprende il valore delle opzioni di conversione in capitale incluse in alcuni tipi di prestiti subordinati.

La **voce (23)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” comprende l’importo, se positivo, relativo alle riserve catastrofali e di perequazione (al netto delle cessioni in riassicurazione) non più classificabili tra le riserve tecniche nel bilancio consolidato e pertanto imputate a patrimonio netto, sia per la parte riclassificata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali sia per quella che sarà accantonata in futuro anche in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 209/05.

La **voce (24)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” comprende, in particolare, i seguenti utili imputati al patrimonio netto in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali:

- le eventuali plusvalenze derivanti dalla valutazione a *fair value* o al valore rideterminato delle attività materiali (es. immobili), degli investimenti immobiliari o degli strumenti finanziari posseduti per essere negoziati. Gli utili o perdite imputati al patrimonio netto in fase di prima applicazione dovranno essere integrati, ove già non lo siano, di un importo pari allo storno delle imposte differite relative a plusvalenze per le quali si prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge finanziaria 2006 (l. 23 dicembre 2005, n. 266).
- l’incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate nei precedenti esercizi, ma non soggette ad ammortamento secondo i principi contabili internazionali;
- l’incremento patrimoniale dovuto all’annullamento di svalutazioni di crediti o di accantonamenti per rischi ed oneri precedentemente iscritti ma non più ammissibili secondo i principi contabili internazionali;
- le eventuali plusvalenze derivanti dall’utilizzo della cosiddetta *fair value option* per le passività finanziarie diverse da quelle relative ai contratti di investimento di tipo *unit* o *index linked* emessi da compagnie di assicurazione o alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

La **voce (25)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” riporta la parte dell’importo di cui alla voce (24) da considerare nei filtri prudenziali. Essa è calcolata convenzionalmente sulla base di un ammortamento in quote costanti per cinque esercizi ed è quindi pari:

- a zero, se la voce (24) è negativa o nulla
- alla voce (24)\* $[m + 4 - n]/5^{10}$ , se la voce (24) è positiva.

La **voce (29)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” è pari alla somma degli utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto consolidato, nell’ammontare indicato nelle corrispondenti voci del “Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo”, colonna “Esistenza al 31-12-n”, relativi esclusivamente a strumenti di copertura di un flusso finanziario (**voce (26)**), a strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera (**voce (27)**) e ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita (**voce (28)**).

La **voce (30)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” sarà pari:

- alla voce (29), se questa è positiva,
- a zero, se la voce (29) è negativa o nulla.

Per determinare la **voce (31)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” dovrà essere compilata l’ultima riga dell’allegato “Plusvalenze cumulate nette” ed essere riportata la voce corrispondente alla colonna “Totale cumulato Anno n”.

La differenza tra plusvalenze e minusvalenze da valutazione riferita alle passività finanziarie a *fair value* determinate dalla modifica del merito di credito dell’emittente inclusa nell’area di consolidamento che transitano per il conto economico e incrementano il risultato dell’esercizio vanno dedotte dagli elementi ammissibili al netto della stima dell’effetto della relativa fiscalità differita, in quanto non può essere consentito che un grado di solvibilità più

<sup>10</sup> *m* è l’esercizio del primo bilancio consolidato redatto secondo gli IAS;  
*n* è l’esercizio del bilancio di riferimento (*n-m* inferiore o uguale a 4)

basso percepito dal mercato con riferimento ad un'impresa inclusa nell'area di consolidamento si trasformi in un beneficio in termini di maggiori utili.

Negli esercizi successivi a quello in cui il bilancio di apertura è redatto secondo i principi contabili internazionali le plusvalenze nette dell'esercizio andranno a cumularsi a quelle degli esercizi precedenti che nel frattempo non siano state eliminate in conseguenza della eliminazione contabile della passività finanziaria.

La **voce (32)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari:

- alla voce (31), se questa è positiva;
- a zero, se la voce (31) è negativa o nulla.

La **voce (33)** prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta gli importi delle riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività (IFRS 4.15) e delle passività differite verso assicurati (IFRS 4.30,34 - *shadow accounting*) eventualmente detratti dall'avviamento (IFRS 4.31,32).

La **voce (34)** prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta le attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti (IAS 19.58,129) comprese nella voce 6.5 dello Stato Patrimoniale – Attività.

La **voce (35)** dell'allegato "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari alla somma delle voci (22), (23), (25), (30), (32), (33) e (34). La voce (35) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (34) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.